

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01/08/2012

Decreto n. 18 del 17 gennaio 2024

Domanda di contributo, acquisita con **Protocollo N. CR/2022/5761** del **31/05/2022**, presentata dall'impresa **A.S.D. ATLETICA GUASTALLA REGGIOLO** a valere sul Bando per la rivitalizzazione dei centri storici dei comuni dal sisma del 2012, di cui alla propria Ordinanza N. 7 del 8 aprile 2022 e ss.mm.ii. - **Accoglimento della richiesta di proroga straordinaria dei termini di conclusione dei lavori previsti nel progetto presentato**, acquisita con **Protocollo N. CR/2023/7759** del **22/12/2023**.

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo i giorni 20 e 29 maggio 2012;

Visto il comma 408 dell'articolo 1 della Legge N. 213 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio 2024), secondo il quale il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3 del D.L. N. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge N. 122/2012, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, N. 74, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", recante disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012;

Richiamato in particolare l'articolo 1 del suddetto Decreto-Legge che ha stabilito che, relativamente agli interventi per la ricostruzione, per l'assistenza alle popolazioni e per la

ripresa economica riferiti ai territori dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma, provvede, per l'intera durata dello stato di emergenza, il Presidente della Regione che assume, a tale scopo, le funzioni di Commissario delegato con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2 della L. N. 225/92 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1 della citata legge;

Visti, altresì, i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 11 del D.L. N. 74/2012 e ss.mm.ii., così come introdotti dalla Legge 27 dicembre 2013, N. 147, "Legge di stabilità";

Visto il Decreto-Legge N. 148 del 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge N. 172 del 4 dicembre 2017, e in particolare il comma 43 dell'articolo 2-bis, con il quale è stato disposto che: "*... omissis ...I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, N. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012, N. 122, in qualità di Commissari Delegati, avrebbero potuto procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale.*";

Richiamata la propria Ordinanza N. 8 del 17 marzo 2021, recante "Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43 dell'art. 2-bis del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, N. 148", con la quale:

– è stato ridefinito, ai sensi del sopra citato articolo 2-bis, comma 43 del D.L. N. 148/2017, il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, N. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, N. 122, e della relativa normativa emergenziale;

– sono stati indicati i seguenti Comuni facenti parte del suddetto perimetro: Bondeno, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Ferrara, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Reggiolo, San Felice sul Panaro, San Possidonio e Terre del Reno;

Viste le proprie Ordinanze N. 5/2020, N. 23/2020 e N. 6/2021, con le quali questo Commissario, con riferimento ai precedenti bandi ordinario e straordinari approvati con le proprie Ordinanze N. 2/2019 e ss.mm.ii., N. 28/2019 e N. 23/2020, ha previsto una deroga alla disciplina delle richieste di proroga in essi stabilita e conseguentemente la possibilità di chiedere una proroga straordinaria anche oltre la scadenza dei termini ordinari;

Vista la propria **Ordinanza N. 7 del 8 aprile 2022, con la quale** - alla luce della proroga dello stato di emergenza fino al 31/12/2022 e del difficile contesto economico generato in particolare dalla pandemia da Covid 19 - **questo Commissario ha approvato un nuovo bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012**, che si è posto in continuità con i bandi ordinario e straordinari approvati con le proprie Ordinanze N. 2/2019 e ss.mm.ii., N. 28/2019 e N. 23/2020 e si inquadra nelle proposte a suo tempo effettuate dalla Giunta regionale con la Deliberazione N. 185/2019;

Richiamati i contenuti del sopra citato bando approvato con propria Ordinanza N. 7/2022 e, in particolare:

- **il paragrafo 4.1 “Interventi ammissibili”** e, nello specifico, **il comma 4.**, recante: *“Gli interventi compresi nei progetti ammessi a finanziamento potranno essere avviati a partire dalla data del 30 settembre 2021 ed essere conclusi entro 10 mesi decorrenti dalla data di approvazione del provvedimento di concessione dei contributi. Pertanto, tutti i contratti o tutte le obbligazioni giuridicamente vincolanti – comprese le accettazioni di preventivi – strettamente funzionali e strumentali alla realizzazione del progetto proposto dovranno essere perfezionati all’interno del periodo sopra indicato, fatta salva la proroga prevista dal presente bando e fatto salvo quanto previsto nel comma successivo relativamente alle opere edili, murarie ed impiantistiche”*;

- **il paragrafo 8. “Proroghe”** e, nello specifico:

- **il comma 1.**, recante: *“Eventuali proroghe dei termini di conclusione e, conseguentemente, di rendicontazione dei progetti, potranno essere concesse, a richiesta del beneficiario, adeguatamente motivata, solo in presenza di circostanze non prevedibili al momento della presentazione della domanda e/o della concessione del contributo e non dipendenti da fatti imputabili al beneficiario stesso e per un periodo non superiore a 5 mesi”*;

- **il comma 2.**, recante: *“Le richieste di proroga dovranno, essere trasmesse, tramite l’applicativo SFINGE 2020 prima della scadenza del termine ultimo per la conclusione del progetto, pena la non accettazione delle stesse”*;

- **il paragrafo 10. “Modalità e termini per la rendicontazione delle spese”** e, nello specifico, **il comma 9.**, recante: *“La domanda di pagamento deve essere presentata, salvo eventuali proroghe autorizzate, entro e non oltre i 2 mesi successivi alla scadenza del termine di conclusione degli interventi definito nel presente bando o eventualmente prorogato. La mancata presentazione della domanda di pagamento entro i termini sopra*

indicati o, eventualmente, entro i termini prorogati comporta la revoca totale del contributo concesso”;

Visti i propri Decreti NN. 875/2022, 1017/2022 che rettifica e sostituisce il Decreto N. 875/2022, 1061/2022 e 1021/2022, con i quali si è proceduto alla concessione dei contributi relativamente ai progetti ritenuti ammissibili a valere sul sopra citato bando di cui alla propria Ordinanza N. 7/2022;

Considerato che, in base alle date dei suddetti decreti, alcuni interventi avrebbero dovuto essere conclusi entro il 19/07/2023 e rendicontati entro il 19/09/2023, altri conclusi entro il 30/07/2023 e rendicontati entro il 30/09/2023 e altri ancora conclusi entro il 15/09/2023 e rendicontati entro il 15/11/2023;

Vista la propria **Ordinanza N. 13 del 2 ottobre 2023, con la quale questo Commissario** - preso atto delle richieste di una ulteriore proroga straordinaria presentate da molteplici beneficiari che non hanno ancora concluso gli interventi entro i suddetti termini a causa di circostanze non prevedibili o non dipendenti da fatti imputabili ai beneficiari stessi - in continuità con le proprie Ordinanze N. 5/2020, N. 23/2020 e N. 6/2021, **ha ritenuto opportuno disporre una deroga alla disciplina delle richieste di proroga dei termini di conclusione dei lavori stabilita nel sopra richiamato paragrafo 8. del bando**, approvato con propria Ordinanza N. 7/2022;

Vista la Determinazione del Direttore della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese N. 9262 del 16/05/2022, avente ad oggetto “Nomina del gruppo di lavoro per l’attività istruttoria e costituzione del Nucleo di Valutazione per l’esame delle domande presentate ai sensi del bando approvato con Ordinanza del Commissario Delegato per la ricostruzione N.7/2022”;

Premesso che:

- con riferimento alla domanda acquisita con **Protocollo N. CR/2022/5761**, presentata a valere sul bando sopra richiamato, dall’impresa **A.S.D. ATLETICA GUASTALLA REGGIOLO**, con **sede legale nel Comune di Reggiolo Prov. (RE), in Via Regina Margherita 2, Codice Fiscale e Partita IVA 01913000350**, è stato concesso alla suddetta impresa, con **Decreto n. 1061 del 30 settembre 2022**, un contributo di **€ 90.000,00**;

- in base alla data di adozione del decreto di concessione, la suddetta impresa avrebbe dovuto concludere i lavori entro la data del 30/07/2023 e rendicontare le relative spese entro e non oltre la data del 30/09/2023;

- in data **14/07/2023**, tramite l’applicativo SFINGE 2020, l’impresa **A.S.D. ATLETICA**

GUASTALLA REGGIOLO ha presentato la **richiesta**, acquisita con **Protocollo N. CR/2023/4387**, di **proroga dei termini di conclusione dei lavori previsti nel progetto** presentato e, conseguentemente, di rendicontazione delle spese, ai sensi del sopra richiamato paragrafo 8. del bando, approvato con propria Ordinanza N. 7/2022;

- a seguito dell'accoglimento della suddetta richiesta di proroga, da parte del Nucleo di Valutazione, **la data di conclusione dei lavori è stata posticipata al 30/12/2023**;

Premesso, altresì, che:

- **in data 22/12/2023**, tramite l'applicativo SFINGE 2020, l'impresa **A.S.D. ATLETICA GUASTALLA REGGIOLO** ha presentato **una ulteriore richiesta**, acquisita con **Protocollo N. CR/2023/7759**, di **proroga straordinaria dei termini di conclusione dei lavori previsti nel progetto** presentato e, conseguentemente, di rendicontazione delle spese, ai sensi della sopra citata **Ordinanza N. 13 del 2 ottobre 2023**;

Preso atto che il **Nucleo di Valutazione**, come risulta dal verbale redatto a seguito dello svolgimento della procedura scritta:

- **ha espresso il parere favorevole in merito alla suddetta richiesta di proroga straordinaria dei termini di conclusione dei lavori previsti nel progetto** presentato e ha proposto a questo Commissario di autorizzare la stessa essendo stata verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla sopra citata Ordinanza N. 13 del 2 ottobre 2023;

- **ha suggerito a questo Commissario che**, relativamente alla sopra indicata richiesta di proroga straordinaria e a tutte le future richieste di proroga straordinaria per le quali il nucleo medesimo esprimerà parere favorevole, **sia opportuno che si proceda ad effettuare tutti i controlli e sopralluoghi in loco previsti nel bando** finalizzati alla verifica del rispetto, da parte dei beneficiari, degli obblighi posti a loro carico;

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere, con il presente provvedimento, all'**accoglimento**, a favore dell'impresa **A.S.D. ATLETICA GUASTALLA REGGIOLO**, dell'**ulteriore richiesta di proroga straordinaria** pari a **mesi 5**, con conseguente **posticipazione dei termini di conclusione dei lavori** al 30/05/2024;

Visto, infine, il Decreto Legislativo 14/03/2013, N. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

DECRETA

per le ragioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di **accogliere la richiesta di proroga straordinaria dei termini di conclusione dei lavori** previsti nel progetto presentato dall'impresa **A.S.D. ATLETICA GUASTALLA REGGIOLO**, con **sede legale** nel **Comune di Reggiolo Prov. (RE)**, in **Via Regina Margherita 2, Codice Fiscale e Partita IVA 01913000350**;

2. di stabilire che per effetto della proroga straordinaria dei termini di conclusione dei lavori pari a **mesi 5**, concessa all'impresa **beneficiaria**, il **termine ultimo per la conclusione degli interventi ammessi a contributo è fissato** nella data del **30/05/2024**, mentre il **termine ultimo per la presentazione della rendicontazione delle relative spese è fissato** nella data del **30/07/2024** e che è sempre fatta salva la facoltà, da parte di questo Commissario, di revocare il contributo concesso in caso di mancato rispetto dei termini in precedenza indicati;

3. di stabilire che l'impresa **A.S.D. ATLETICA GUASTALLA REGGIOLO** sia **sottoposta ai controlli**, anche in loco, **previsti dal bando e di competenza di Invitalia**;

4. che **il presente provvedimento venga notificato**, attraverso l'applicativo SFINGE 2020, all'impresa **A.S.D. ATLETICA GUASTALLA REGGIOLO**;

5. che **copia del presente provvedimento venga trasmessa a Invitalia** affinché ne tenga conto relativamente ai controlli, anche in loco, di sua competenza;

7. di dare atto, infine, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, si provvederà, ai sensi delle disposizioni normative richiamate in parte narrativa, agli obblighi di pubblicazione previsti nel D.Lgs. N. 33 del 2013.

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)